

COORDINAMENTO NAZIONALE INPS

Al Presidente
Prof. Tito Boeri

Al Direttore Generale
Dr.ssa Gabriella Di Michele

Al Direttore Centrale
Risorse Umane
Dr. Giovanni Di Monde

Oggetto: Incontro del 20/3/2018 – Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica

In relazione al documento discusso nel corso dell'incontro del 20 marzo scorso, non può farsi a meno di ribadire, per un verso, che i criteri e le procedure esposti in detto documento si discostano radicalmente dalle vigenti norme di CCNL pur richiamate al punto 1 del documento, per altro verso, che una disciplina a tal punto difforme da quella contrattualmente prevista appare altresì del tutto intempestiva, alla vigilia della firma del nuovo CCNL per la ex Area VI, Professionisti e Medici.

Le disposizioni di CCNL vigenti in materia, infatti, sono tuttora quelle degli artt. 35 e 36 CCNL 16.02.1999, che dettano i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento non generale ai professionisti delle singole aree professionali (art. 35), nonché i criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi di coordinamento (art. 36).

L'art. 33 del CCNL 21.07.2010, ha poi introdotto una diversa disciplina per l'affidamento e la revoca dei soli incarichi di coordinamento generale ai professionisti delle singole aree professionali.

Da ciò consegue che la procedura ed i criteri per l'affidamento degli incarichi di coordinamento non generale ai professionisti delle singole aree professionali siano tuttora disciplinati dagli art. 35 e 36 del CCNL 16.02.1999.

COORDINAMENTO NAZIONALE INPS

E peraltro l'art. 33 del CCNL 21.07.2010 prevede comunque che anche gli incarichi di coordinamento generale siano conferiti, per ciascuna area professionale, mediante una specifica procedura selettiva, e non un mero interpellato.

Ciò comporta che l'affidamento degli incarichi debba essere demandato ad una Commissione esaminatrice, che vengano predeterminati i titoli professionali e di servizio ed ogni altro elemento rilevante ai fini della selezione, che venga formata una griglia dei punteggi in relazione ai titoli prescritti, che si proceda ad una graduatoria finale di merito dei candidati.

Nulla di tutto ciò si ritrova nella disciplina oggi proposta:

- i "criteri" indicati al punto 7 non costituiscono, per lo più, criteri selettivi; basti pensare ai criteri "natura e caratteristiche del posto-funzione" o "obiettivi assegnati alla struttura cui attiene l'incarico" o "complessità della struttura o del posto-funzione interessato": si tratta di espressioni che connotano al più, ed in modo assolutamente generico, l'incarico di destinazione, senza che sia possibile in alcun modo ricavarne un criterio per la selezione dei candidati;
- per il resto, si tratta di criteri indicati in modo del tutto generico - senza riferimento alcuno ad elementi certi, oggettivi e predeterminati che, soli, potrebbero garantire l'oggettività della selezione e l'effettiva valutazione del merito - che fanno ricorso oltretutto a giudizi prognostici quali quelli attinenti alle attitudini relazionali o le capacità di coordinamento, evidentemente volti all'affidamento degli incarichi sulla base di scelte meramente discrezionali ed in alcun modo verificabili;
- non vi è alcun riferimento, in definitiva, ai titoli professionali e di servizio dei candidati (ma solo un generico riferimento "all'attività svolta in precedenza e relativa valutazione della performance organizzativa ed individuale" o a "specifiche competenze possedute"), né tanto meno viene dettato alcun criterio oggettivo di valutazione;
- la commissione esaminatrice, poi, non svolge alcun ruolo decisionale nella scelta dei candidati; è vero che si fa nuovamente ricorso, opportunamente, a membri esterni, "individuati tra soggetti di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale", ma viene altresì espressamente previsto che la predisposizione della rosa da parte della Commissione abbia solo valenza

COORDINAMENTO NAZIONALE INPS

istruttoria e non vincoli le valutazioni rimesse al Presidente ed al Direttore Generale, i quali possono scegliere liberamente un candidato che non faccia parte della rosa proposta dalla Commissione; ciò vanifica del tutto il ruolo della Commissione stessa, adibita ad un lavoro istruttorio meramente preparatorio, del tutto ininfluenza rispetto agli esiti della procedura;

- ancora sulla Commissione: si dubita della legittimità ed opportunità della presenza del Coordinatore Generale nella Commissione per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento non generale. Tanto più se, come chiarito dall'amministrazione nel corso dell'incontro, si intende procedere subito alla attribuzione degli incarichi di coordinamento non generale e, immediatamente a seguire, all'attribuzione degli incarichi di coordinamento generale, risultando evidente l'interesse del Coordinatore generale che possa non dover essere riconfermato, magari per gli effetti della rotazione, a condizionare la scelta dei coordinatori centrali/territoriali;
- lo stesso meccanismo della predisposizione della "rosa" di candidati, da sottoporre alla valutazione, totalmente discrezionale, dell'organo deliberante risulta evidentemente inidoneo a sostituire la redazione di una graduatoria di merito, redatta all'esito di una selezione per titoli, che avvenga sulla base di criteri obiettivi di valutazione articolati sugli elementi della professionalità, capacità, esperienza ed anzianità, sia pure "in relazione alle esigenze connesse all'organizzazione generale dell'ente e all'organizzazione del lavoro nell'ambito di ciascuna area professionale", come pur previsto dalle vigenti disposizioni di CCNL;
- in riferimento al punto 12, premesso che il fenomeno degli incarichi ad interim sarebbe pressoché azzerato dalla predisposizione di una graduatoria, con conseguente scorrimento della stessa in caso di cessazione anticipata di un coordinatore dall'incarico, si osserva come, a differenza che nell'ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione dell'area professionale (punto 5), non viene previsto alcun termine per l'attivazione e/o conclusione della nuova procedura di conferimento dell'incarico; né viene prevista una durata massima dell'incarico ad interim.

COORDINAMENTO NAZIONALE INPS

Per quanto riguarda in particolare i medici, poi, la disciplina proposta appare a maggior ragione inapplicabile, posto che allo stato le norme che disciplinano il rapporto di lavoro di tali professionisti differiscono profondamente rispetto alle norme concernenti gli altri professionisti. Le peculiarità dell'attività dei medici e della relativa disciplina evidenziano quindi ulteriormente la necessità di differenziare i criteri per il conferimento degli incarichi tanto rispetto alla dirigenza quanto rispetto agli altri professionisti.

L'incontro del 20 marzo scorso ha confermato del resto come la disciplina del conferimento degli incarichi oggi proposta sia il frutto di una evidente forzatura del dato normativo.

Sotto un primo profilo, è doveroso evidenziare l'erroneità della tesi per cui il D.Lgs. 165/01, come modificato dalla cd. "riforma Brunetta", consentirebbe all'amministrazione di disapplicare norme vigenti della contrattazione collettiva e di applicare disinvoltamente a professionisti e medici istituti quale l'interpello, fino ad oggi utilizzato per il solo conferimento di incarichi dirigenziali, nonostante la precisa scelta dell'ordinamento di mantenere distinte le qualifiche e di disciplinare in modo profondamente differente i corrispondenti rapporti di lavoro.

I professionisti e i medici dell'Istituto appartengono ad un ruolo distinto rispetto a quello dirigenziale, a cui sono del tutto estranee funzioni e prerogative dirigenziali, al quale è estraneo quel rapporto gerarchico che caratterizza invece il ruolo del dirigente pubblico e che è altresì disciplinato in modo del tutto peculiare dai contratti collettivi vigenti.

E' in funzione di detta peculiarità che la stessa "riforma Brunetta" ha espressamente confermato la vigenza delle norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad albi professionali (art. 69 comma 11 D.Lgs. 165/01).

In forza di tale disposizione, pertanto, gli incarichi di coordinamento dei professionisti e dei medici non possono essere equiparati tout court agli incarichi dirigenziali e la materia del conferimento di detti incarichi resta disciplinata dalla contrattazione collettiva, e quindi dai citati artt. 35 e 36 CCNL 1999 e 33 CCNL 2010.

COORDINAMENTO NAZIONALE INPS

Sotto altro profilo, occorre ribadire che la sottrazione dei professionisti pubblici al vincolo gerarchico trova la sua ragion d'essere nella esigenza di tutelare la loro autonomia operativa ed indipendenza di giudizio, tratti questi essenziali alla figura del professionista, a maggior ragione se dipendente da una P.A., della cui azione amministrativa è chiamato a preservare la legittimità, imparzialità, trasparenza ed efficacia.

E' del tutto evidente che una procedura di conferimento incarichi così come proposta dall'amministrazione, svincolata da qualsiasi parametro oggettivo e affidata alla discrezionalità assoluta della dirigenza, si ponga quindi in contrasto con precise scelte ordinamentali ed appaia idonea ad integrare un gravissimo vulnus ai principi di autonomia ed indipendenza dei professionisti (peraltro sanciti con norma di legge per gli avvocati pubblici, come da ultimo ricordato all'Istituto da due note sentenze del Consiglio di Stato).

Per tutti questi motivi, a nostro parere, le profonde differenze nella disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro di dirigenti, da una parte, professionisti e medici, dall'altra, impongono una riconsiderazione attenta e complessiva della procedura proposta, o quanto meno, impongono di osservare una opportuna pausa di riflessione, in attesa dell'ormai prossimo rinnovo del CCNL.

ROMA, 27/03/2018

IL COORDINATORE NAZIONALE FP CGIL INPS
Matteo Ariano